

ORDINANZA N. 1 /2023

MODIFICA ART. 29 DELL'ORDINANZA N. 2/2018 DEL 30 APRILE 2018 "NORME PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI NELL'AREA STERILE DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"

IL DIRIGENTE DELL'ENAC

competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Linate

- VISTO** il Decreto Legislativo N. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30/03/1942 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 687, 705, 718,1174, 1175, 1231;
- VISTO** il Codice della Strada (CdS) approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 172 che introduce l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per i conducenti e passeggeri dei veicoli che ne sono dotati e al successivo articolo 173 che vieta, tra l'altro, al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante;
- VISTA** l'Ordinanza N. 2/2018 della Direzione Aeroportuale Lombardia del 30 aprile 2018, "Norme per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi nell'area sterile dell'aeroporto di Milano Linate", con particolare riferimento all'articolo 29, che dispone una deroga agli obblighi sanciti dai richiamati articoli 172 e 173 CdS, in forza della quale, i conducenti di veicoli in area sterile sono esonerati dall'indossare la cintura di sicurezza (primo comma) e possono utilizzare durante la guida, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici (secondo comma);
- VISTA** la nota del 18/01/2023, prot. 456-SEA_SPA-CMM00-P, con cui la Società SEA SPA di gestione aeroportuale, chiede di valutare l'adozione di un provvedimento di modifica del succitato articolo 29 dell'Ordinanza 2/2018, mediante l'abrogazione totale del primo comma del citato articolo,



relativo alla deroga dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e una parziale abrogazione della deroga prevista al secondo comma, tale da consentire durante la guida il solo impiego di apparati di radio per i servizi aeroportuali essenziali (comunicazioni con la Torre di Controllo, follow-me, traini, manutenzione e ispezione delle superfici di volo).

- CONSIDERATE** le argomentazioni addotte dal Gestore aeroportuale nelle motivazioni accompagnatorie alla suindicata richiesta di modifica dell'art. 29 che evidenziano, in esito ad aggiornate valutazioni del rischio, come non emergono elementi giustificativi al permanere delle richiamate deroghe, sottolineando altresì l'opportunità, fornita dalle modifiche proposte, di aumentare il livello generale di sicurezza del personale alla guida dei veicoli e delle operazioni aeroportuali;
- CONSIDERATO** il coinvolgimento, da parte del Gestore Aeroportuale, degli Enti, dei prestatori di servizi e degli operatori aeroportuali nell'ambito nel processo di valutazione del rischio effettuato nei Safety Committee dell'Aeroporto di Milano Linate del 24/11/2022 e del 15/12/2022, in cui non sono emersi pareri ostativi alla proposta di modifica dell'art. 29 dell'Ordinanza 2/2018;
- VISTO** il parere positivo espresso, per quanto di competenza, dall'Ufficio di Polizia Di Frontiera di Milano Linate nella nota n. 1242 del 27/01/2023;
- VALUTATA** l'opportunità di adottare sollecitamente le modifiche richieste al fine di mitigare i rischi di possibili danni a conducenti dei veicoli in caso di sinistri all'interno dell'area sterile dell'aeroporto di Milano Linate e per maggior sicurezza delle operazioni aeroportuali, nelle more della definizione di un aggiornamento complessivo dell'Ordinanza N. 2/2018;
- SENTITI** tutti gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione S.E.A. S.p.A., nell'ambito della riunione del Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 08/02/2023;

ORDINA

Art. 1

MODIFICA ART 29 ORDINANZA N. 2/2018

Il primo comma dell'articolo 29 dell'Ordinanza N. 2/2018, concernente la **deroga all'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza** per i conducenti alla guida dei veicoli in area sterile di cui all'articolo 172 del Codice della Strada, è **abrogato**.



Il secondo comma dell'articolo 29 dell'Ordinanza N. 2/2018 è **modificato come segue**:

In deroga all'art. 173 del Codice della Strada, ai conducenti alla guida di veicoli e mezzi operativi in area sterile è consentito l'utilizzo di apparati radio per l'espletamento dei servizi aeroportuali essenziali (comunicazioni con la Torre di Controllo, follow-me, traini, manutenzione e ispezione delle superfici di volo)."

**Art. 2
DECORRENZA**

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 13 febbraio 2023.

Milano Linate, 9 febbraio 2023

Il Direttore

Dott.ssa Patrizia Colagiovanni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii)